

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Come cambia il conferimento di azienda

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

Il **primo commento ufficiale** alle numerose novità normative apportate dal D.Lgs. 192/2024 alla **disciplina del reddito d'impresa** (ma non solo di impresa) non arriva, come sarebbe auspicabile dalla Agenzia delle entrate, bensì da Assonime che, con la Circolare n. 10/2025, inizia i commenti ai nuovi provvedimenti legislativi. Il primo commentato è l'[articolo 17, D.Lgs. 192/2024](#), cioè l'insieme di **modifiche apportate ai conferimenti di azienda e di partecipazioni**. In realtà la modifica maggiormente rilevante in materia di conferimenti è quella contenuta nell'[articolo 12](#) sul tema dei **riallineamenti con imposta sostitutiva**, ma questa problematica sarà affrontata, per esplicita ammissione della citata Circolare n. 10/2025 **in altro intervento interpretativo**.

In tema di **conferimenti di azienda**, il primo aspetto commentato è una modifica non sostanziale e, peraltro, già anticipata dal D.Lgs. 128/2015, in sede di **passaggio della norma antiabuso dal "vecchio" articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973**, all'attuale disciplina di cui all'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#). Il senso della modifica è affermare che il **riferimento aggiornato**, per statuire che la cessione di partecipazione con pex che segue il conferimento di azienda **non è operazione contestabile per abuso del diritto**, non è più il succitato [articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973](#), bensì l'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#). Questo aggiornamento era già stato previsto con l'avvento della L. 212/2000.

Sul punto, merita di essere ricordato il fatto che, con l'applicazione dell'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#), si ha un **automatico ampliamento dell'ombrello di copertura dal sospetto di operazione abusiva**, che ora copre anche il settore delle **imposte indirette** e più precisamente **l'imposta di registro**. In questo senso, non si può parlare di cessione di azienda simulata **tramite procedura indiretta di conferimento di partecipazione e successiva cessione della stessa**: osta a tale ricostruzione il riferimento all'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#), e, peraltro, nella medesima direzione si muove anche l'attuale [articolo 20, Tur](#), con riconosciuta efficacia retroattiva (si veda [Cassazione n. 34917/2023](#)).

La **seconda modifica normativa ha certamente maggiore peso sostanziale**. Il tema è quello della **sorte fiscale dell'avviamento**, laddove tale immaterialità sia già iscritta nell'attivo

patrimoniale del conferente, per effetto, ad esempio, di un **precedente acquisto di azienda o ramo d'azienda**. Nel momento in cui venga conferita un'azienda che presenta un **avviamento iscritto e fiscalmente riconosciuto**, quale è la disciplina di questa posta contabile? A questa domanda aveva dato risposta la [Circolare n. 8/E/2010](#) dell'Agenzia delle entrate, che aveva **coniato una tesi molto criticata negli anni successivi**. Infatti, **la posta "avviamento" sarebbe stata mantenuta** (a livello puramente fiscale) **dalla conferente**, che avrebbe proseguito nel dedurre (in forma extra contabile) la **quota di ammortamento**, mentre **la società conferitaria**, che pure iscrive l'avviamento ricevuto insieme agli altri *assets* dell'azienda conferita nel proprio Attivi patrimoniale, **avrebbe dovuto considerare quella posta come fiscalmente irrilevante**. A conseguenza di ciò, avrebbe dovuto procedere ad **eseguire una variazione in aumento nel modello redditi**, per sterilizzare il costo (quota di ammortamento dell'avviamento) **iscritto a Conto economico**.

Su questa tesi espressa dall'Agenzia delle entrate, va evidenziato che Assonime (ma non solo) ha sempre mostrato scetticismo. In primo luogo, **la tesi dall'Agenzia delle entrate non convinceva sul piano civilistico**, poiché se è vero che non è obbligatorio conferire tutti i beni che fanno parte di una azienda (affiche si abbia il conferimento di quest'ultima e non di singoli beni) e però vero che **l'avviamento**, cioè l'attitudine della azienda a produrre reddito, **non può essere isolato dall'insieme di beni che lo ha generato**. Poi, la Circolare Assonime n. 10/2025 aggiunge un **elemento non trascurabile**, e cioè che nel D.M. 25.7.2008 era previsto il **riallineamento dell'avviamento**, il che implicitamente ne conferma **la trasferibilità anche fiscale** e smentisce la tesi della [Circolare n. 8/E/2010](#).

Ora questa tematica viene risolta con l'intervento dell'[articolo 17, D.Lgs. 192/2024](#), che afferma esplicitamente **l'inclusione dell'avviamento tra i beni trasferibili con il conferimento di azienda**.

Ma questa inclusione non dissipa tutti i dubbi, primo tra i quali, il domandarsi se **l'inclusione dell'avviamento nella conferitaria valga anche ai fini Irap**. La tesi condivisibile espressa dalla Circolare Assonime è positiva e trae motivazione anche dalla **lettura della Relazione Illustrativa** che afferma la **rilevanza del trasferimento dell'avviamento in operazioni di conferimento di azienda**, utilizzando l'avverbio (omnicomprensivo) "fiscalmente" e quindi **non limitando la rilevanza del trasferimento al solo comparto Ires**.

Ma certamente il tema più scottante è quello della **decorrenza di tale novità**. Si può definirla come **norma di interpretazione autentica**, quindi **con effetto anche sul passato e suscettibile di applicazione** anche ad eventuali **contenziosi in corso**, oppure norma del tutto innovativa? Sul punto, la Circolare Assonime n. 10/2025 non può che prendere atto che **non vi sono elementi chiari per definire la novità legislativa** come norma di interpretazione autentica, ma è pur vero che **non si può non rilevare come tale intervento del Legislatore sia stato motivato dal dibattito sorto** a seguito della discussa tesi della [Circolare n. 8/E/2010](#) dell'Agenzia delle entrate. Ora il fatto che **il D.Lgs. 192/2024 prenda le distanze dalla tesi della Agenzia non può che essere elemento rilevante** (se non decisivo) nell'ambito delle argomentazioni portate a sostegno di una **eventuale argomentazione difensiva**. Allo stesso tempo, nota Assonime, **coloro**



che si siano adeguati alla regola introdotta con la citata [Circolare n. 8/E/2010](#), potranno contare sulla **correttezza del loro comportamento poggiando sul legittimo affidamento prodotto dalla tesi ufficiale**. Resta fermo che per i conferimenti eseguiti dal 31.12.2024 in poi l'unica regola applicabile è quella del **trasferimento anche fiscale dell'avviamento iscritto dalla conferente l'azienda**.